


Procura Generale della Repubblica  
presso la Corte di Appello di Firenze

Direzione Regionale  
Toscana

Guardia di Finanza  
Comando Regionale Toscana



## PROTOCOLLO

**per il potenziamento del contrasto ai reati economico-finanziari**

TRA

**Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze,  
rappresentata dalla dott.ssa Luciana Piras, Procuratore Generale f.f.**

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo,  
rappresentata dal dott. Roberto Rossi, Procuratore della Repubblica**

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze,  
rappresentata dal dott. Gabriele Mazzotta, Procuratore Aggiunto della Repubblica**

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto,  
rappresentata dalla dott.ssa Maria Navarro, Procuratore della Repubblica**

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno,  
rappresentata da Ettore Squillace Greco, Procuratore della Repubblica**

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca,  
rappresentata dal dott. Domenico Manzione, Procuratore della Repubblica**

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa,  
rappresentata dal dott. Alessandro Crini, Procuratore della Repubblica**

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia,  
rappresentata dal dott. Tommaso Coletta, Procuratore della Repubblica**

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato,  
rappresentata dalla dott.ssa Laura Canovai, Sostituto Procuratore della Repubblica**

**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena,  
rappresentata dal dott. Nicola Clemente Antonio Marini, Procuratore della Repubblica f.f.**

**Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana,  
rappresentata dal Dott. Pasquale Stellacci, Direttore Regionale**

**Guardia di Finanza – Comando Regionale della Toscana,  
rappresentata dal Gen. Div. Giuseppe Magliocco**

**VISTA** la legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante “*Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie*” e, in particolare, gli articoli 30 e 31, i quali prevedono, tra l’altro, che:

- l’accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie, le quali costituiscono reato, spetta in primo luogo agli ufficiali ed agli agenti della polizia tributaria;
- sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e gli appartenenti ai ruoli «ispettori» e «sovrintendenti» della Guardia di Finanza, mentre sono agenti della polizia tributaria gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanziari» del medesimo Corpo;
- qualora una legge finanziaria attribuisca l’accertamento di determinati reati a funzionari ed agenti dell’Amministrazione, questi funzionari e agenti acquistano nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, la qualità di ufficiali e, rispettivamente, di agenti della polizia tributaria;

**VISTO** il combinato disposto degli articoli 57 del codice di procedura penale e 4, 18 e 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 recante “*Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza*”, ai sensi del quale sono ufficiali di polizia giudiziaria gli ufficiali superiori e inferiori nonché gli appartenenti ai ruoli «ispettori» e «sovrintendenti» della Guardia di Finanza, mentre sono agenti di polizia giudiziaria gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanziari» del medesimo Corpo, mentre, come precisato dalla Direzione Centrale Accertamento con Direttiva del 31 marzo 2011, n. 51554, il personale dell’Agenzia delle Entrate è sprovvisto di tali qualifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e, in particolare, l’articolo 62 ai sensi del quale all’Agenzia delle Entrate sono attribuite, tra l’altro, tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l’assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale;

**VISTO** il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, avente per oggetto “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”, ai sensi del quale il predetto Corpo:

- è Forza di Polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge (articolo 1, comma 1);
- collabora, tra gli altri, con gli organi istituzionali e gli enti di pubblico interesse in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria (articolo 3, comma 1);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente “*Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto*”, il quale all’art. 63, primo comma, prescrive che: “*La Guardia di finanza coopera con gli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto per l’acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta e per la repressione delle*

violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli Uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli artt. 51 e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli Uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa, inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli Uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”, il quale dispone:

- all'articolo 33, terzo comma, che: “La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'articolo 32 e al precedente comma. Essa, inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria”;
- all'articolo 36, ultimo comma, che: “I soggetti pubblici, incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza (.....) che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, devono comunicarli direttamente ovvero, ove previsto, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al Comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli”;

**VISTO** l'articolo 14, comma 4 [modificato dall'articolo 1, comma 141, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di stabilità 2016”)], della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante “Interventi correttivi di finanza pubblica”, che, tra l'altro, prevede che: “In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle Entrate, affinché proceda al conseguente accertamento”;

**VISTA** la stessa legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante “Interventi correttivi di finanza pubblica”, e, in particolare, l'articolo 14 il quale prevede:

- al comma 4 [modificato dall'articolo 1, comma 141, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di stabilità 2016”)]) che: “Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria”;
- al comma 4-bis (da ultimo sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16), della citata legge n. 537 del 1993, in particolare: “Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale”;

**VISTO** il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, avente per oggetto “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno

1999, n. 205", e, in particolare, l'articolo 12-bis, comma 1, il quale prescrive che: *"Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto"*;

**VISTE** le modifiche normative al decreto legislativo n. 74/2000 e, in particolare, quella introdotta dall'art. 39, comma 1, lett. q), del decreto-legge n. 124/2019 – convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - che ha inserito l'art. 12-ter (*"Casi particolari di confisca"*), in forza del quale, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA e qualora vengano superate determinate soglie quantitative fissate dallo stesso articolo 12-ter, si applica la confisca "allargata" o "per sproporzione" di cui all'art. 240-bis del codice penale;

**VISTO** l'art. 39, comma 2, del decreto legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che ha inserito nel decreto legislativo n. 231/2001 l'art. 25-*quinqüesdecies*, in forza del quale il catalogo dei reati che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli enti collettivi è stato esteso anche a talune fattispecie delittuose previste dal decreto legislativo n. 74/2000, con conseguente possibilità di procedere all'applicazione delle misure interdittive e reali a carico dell'ente previste dal citato d.lgs. n. 231/2001;

**VISTO** l'articolo 15, commi 1 e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** il "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

**VISTO** il decreto legislativo 19 settembre 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE";

**VISTO** il decreto legislativo 8 giugno 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, inerente alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";

**CONSIDERATO** che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'Agenzia delle Entrate, quale ente cui è affidata la tutela dell'interesse al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria,

va considerata parte offesa nei reati tributari e come tale, nei procedimenti penali, può esercitare i diritti e le facoltà di cui all'articolo 90 del codice di procedura penale;

**CONSIDERATO** che, con circolare n. 32/E del 3 agosto 2012 recante "*Disposizioni in materia di indeducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo*", l'Agenzia delle Entrate ha promosso la definizione da parte delle Direzioni Regionali di idonee forme di collaborazione con le Procure della Repubblica dei territori di competenza al fine di realizzare un effettivo coordinamento tra Autorità giudiziaria e Amministrazione finanziaria per l'applicazione del predetto art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993;

**CONSIDERATO** che una proficua applicazione della normativa di cui al citato articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 sulla confisca obbligatoria del profitto dei reati tributari previsti dal medesimo decreto delegato rende opportuno un costante scambio informativo avente per oggetto lo sviluppo e l'esito di eventuali procedure di definizione amministrativa dell'obbligazione tributaria, tenuto conto che l'indebito profitto suscettibile di confisca coincide con l'ammontare dell'imposta evasa, al netto della parte successivamente versata, anche in pendenza di sequestro penale;

**CONSIDERATO** che l'applicazione della confisca penale allargata o per sproporzione prevista dall'articolo 12-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000 comporta l'esigenza di assicurare un corretto e tempestivo accertamento dei relativi presupposti normativi allo scopo di consentire all'Autorità Giudiziaria di disporre di tutti i necessari elementi di valutazione ai fini della formulazione delle richieste di sequestro preventivo, con particolare riguardo al superamento delle "soglie di evasione" previste dal citato art. 12-ter e al positivo riscontro della sproporzione tra il denaro, i beni o le altre utilità acquisiti dall'indagato e i redditi dichiarati o l'attività economica svolta;

**CONSIDERATO** che l'estensione della responsabilità amministrativa prevista dal decreto legislativo n. 231/2001 anche in relazione a determinati delitti tributari richiede che all'ordinario procedimento penale instaurato nei confronti degli autori del reato presupposto si affianchi quello "speciale" nei confronti dell'ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso il reato medesimo, con conseguente necessità di accertare la sussistenza e la fondatezza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dal medesimo decreto per la contestazione dell'illecito amministrativo e verificare, in caso positivo, la possibilità di procedere all'applicazione delle misure interdittive e cautelari di natura patrimoniale nei confronti dell'ente ritenuto colpevole;

**TENUTO CONTO** che - pur nel rispetto della reciproca autonomia tra i procedimenti amministrativi di accertamento e di riscossione delle imposte evase e quello penale di repressione delle condotte costituenti delitti tributari, che si basano su diversi regimi probatori e tutelano differenti interessi giuridici - è opportuno comunque elaborare procedure e istruzioni operative volte alla più proficua collaborazione tra Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Autorità Giudiziaria;

## **OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO INVESTIGATIVO**

**ATTESO** che:

- **è interesse della Procura della Repubblica:**
  - ridurre i tempi tra le date di commissione del reato, di accertamento dello stesso da parte dell'Agenzia delle Entrate e della successiva comunicazione della notizia di reato;
  - ricevere denunce *ex art. 331* del codice di procedura penale con riguardo ai delitti tributari che contengano tutti gli elementi di fatto su cui si fonda l'ipotesi di reato segnalata nonché le informazioni economico-patrimoniali sui soggetti denunciati per procedere con speditezza alla verifica della fondatezza della denuncia e, in caso positivo, all'apprensione dei beni nella disponibilità degli indagati;

- acquisire denunce e/o segnalazioni riguardanti eventuali notizie di illeciti amministrativi dipendenti da uno o più reati tributari commessi dai soggetti e secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 231/2001, al fine di valutare l'iscrizione dell'ente interessato nel registro di cui all'articolo 335 c.p.p. ai sensi dell'articolo 55 del citato decreto legislativo e procedere all'espletamento delle relative indagini;
  - assumere fin dal primo momento la direzione delle indagini nel caso di indizi di frodi fiscali, interposizioni fittizie di persone fisiche e/o giuridiche, evasioni di rilevante importo o comunque ogni altra condotta fraudolentemente finalizzata all'evasione anche internazionale, così da poter delegare con immediatezza le conseguenti attività di polizia giudiziaria finalizzate all'acquisizione delle fonti di prova e all'esatta individuazione delle responsabilità personali in capo agli autori e, eventualmente, di quella amministrativa in capo agli enti nel cui interesse e/o vantaggio risultano commesse le predette attività illecite, anche mediante l'avvio dell'opportuna interlocuzione con il PED in caso di violazione degli interessi finanziari dell'UE; in ogni caso l'eventuale comunicazione di notizia di reato di competenza EPPO, previo coordinamento dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e della GDF competenti per territorio, verrà inviata anche alla Procura della Repubblica ai sensi dell'articolo 14, comma 2, D.Lgs. n. 9/2021;
  - conoscere con tempestività l'esito dei procedimenti amministrativi di accertamento e di riscossione delle imposte evase per le conseguenze che può assumere anche sul piano processuale penale;
  - valutare e delegare l'espletamento di mirate indagini economico-patrimoniali e finanziarie finalizzate all'applicazione delle diverse e, in taluni casi, concorrenti misure reali previste dal decreto legislativo n. 74/2000, nell'ottica di conseguire il massimo livello di efficacia dell'azione ablatoria ma nel rispetto dei fondamentali principi di proporzionalità e di adeguatezza nell'adozione delle misure stesse in relazione al caso concreto;
  - fornire i conseguenti indirizzi interpretativi e operativi in ordine alla possibilità di selezionare, rispetto alle medesime fattispecie delittuose, tra l'applicazione della confisca penale ordinaria, anche in forma per equivalente, prevista dall'articolo 12-bis e la confisca penale allargata ex art. 12-ter dello stesso decreto legislativo;
- **è interesse dell'Agenzia delle Entrate:**
- avere una comunicazione diretta, secondo le modalità prescelte dalla Procura della Repubblica, per uno scambio di dati finalizzati alle attività istituzionali dell'Agenzia delle Entrate per acquisire notizie utili (ordinanze di riesame, decreti di dissequestro, anche parziale, deleghe di indagini, etc.) al fine di procedere ad eventuali definizioni della pretesa fiscale (adesione, etc.), anche mediante istituti deflattivi del contenzioso (mediazioni, conciliazioni, etc.), e in relazione agli strumenti di composizione della crisi di impresa, ove integrino ipotesi di fattispecie delittuose, che non siano di ostacolo alle attività anche di polizia giudiziaria in corso;
  - acquisire le notizie utili alla contestazione amministrativa dei proventi illeciti (art. 6 del Protocollo) sottoponibili immediatamente ed automaticamente a tassazione;
  - conoscere con tempestività l'avvenuto esercizio dell'azione penale a cura della Procura della Repubblica, al fine di non ammettere in deduzione nel calcolo del reddito imponibile i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo (art. 7 del Protocollo);
  - tutelare il credito attraverso l'adozione di provvedimenti di misure cautelari e straordinarie idonee a prevenire fenomeni di smobilizzo e depauperamento del patrimonio oggetto di garanzia dell'Erario;
  - venire a conoscenza dei procedimenti penali in cui può costituirsi parte civile;
- **è interesse della Guardia di Finanza:**

- acquisire tempestivamente ogni notizia circa i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie al fine di compiere d'iniziativa i relativi approfondimenti operativi;
- venire tempestivamente a conoscenza dell'avvenuta segnalazione di condotte integranti reati tributari da parte dell'Agenzia delle Entrate al fine di rapportare alla competente Procura della Repubblica eventuali, ulteriori elementi informativi circa i precedenti in atti a carico dei soggetti segnalati, i beni nella loro disponibilità o comunque a loro riconducibili nonché la loro pericolosità sociale;
- venire a conoscenza, ancor prima dell'inizio di attività palesi o comunque fin dai primi accertamenti svolti, delle ipotesi di frodi o di interposizioni personali e/o societarie così da valutare la possibilità di interessare la Procura della Repubblica per procedere tempestivamente alle conseguenti attività di polizia giudiziaria che la stessa A.G. intenderà delegare ai competenti Reparti;
- assicurare alla Procura della Repubblica la più ampia collaborazione anche nell'esecuzione degli accertamenti economico-patrimoniali finalizzati all'applicazione delle misure reali previste dal decreto legislativo n. 74/2000 nonché delle indagini in materia di responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001, valorizzando le peculiari competenze specialistiche del Corpo e in conformità alle sue prerogative di polizia economico-finanziaria;
- sfruttare i collaudati modelli di accertamento economico-patrimoniale e finanziario che i Reparti della Guardia di Finanza, anche attraverso l'impiego di appositi strumenti informatici (primo fra tutti il software "MOLECOLA") sono in grado di assicurare sia per l'individuazione dei beni (immobili, mobili, aziende, disponibilità finanziarie, ecc.) di cui il soggetto indagato sia titolare o abbia, anche per interposta persona fisica o giuridica, la disponibilità a qualsiasi titolo, sia per la dimostrazione che i beni individuati sono "sproporzionati" in termini di valore rispetto ai redditi dichiarati o all'attività economica svolta;

le Parti ritengono opportuno potenziare e implementare i rapporti di cooperazione tra l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza in ambito locale, con il coordinamento della Procura della Repubblica, mediante l'adozione di un Protocollo d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione nei sottoindicati termini:

## PER QUANTO SOPRA CONCORDANO

### Art. 1 (Finalità)

1. Il miglioramento dell'efficacia complessiva e della tempestività dell'azione di contrasto all'evasione fiscale e ai reati tributari in materia d'imposte sui redditi e IVA previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 costituisce obiettivo comune realizzabile attraverso:

- a) la semplificazione e la speditezza dei flussi di comunicazione, anche mediante il ricorso a procedure informatizzate;
- b) la completezza informativa delle denunce e delle comunicazioni di notizie di reato;
- c) il costante scambio informativo su ogni circostanza sopravvenuta rispetto all'iniziale segnalazione, che sia utile a integrare le notizie di reato già trasmesse;
- d) la comunicazione delle informazioni sugli sviluppi e sugli esiti dei procedimenti penali per reati tributari, nonché per reati che comunque abbiano generato ingenti proventi illeciti sottoponibili a tassazione;

- e) la comunicazione delle informazioni sugli sviluppi e sugli esiti del procedimento di accertamento amministrativo dell'imposta evasa (la quale, oltre a rappresentare per taluni delitti un elemento indispensabile per valutare la sussistenza stessa della fattispecie, costituisce sia il provento direttamente collegato al fatto delittuoso su cui indirizzare la confisca ordinaria ex art. 12-*bis* sia uno dei parametri per poter procedere all'applicazione della confisca "allargata" ai sensi del successivo art. 12-*ter*) nonché del materiale versamento dell'imposta evasa o comunque di estinzione del debito tributario;
- f) il coordinamento dell'attività accertativa amministrativa e penale in caso di frodi di particolare rilevanza per importo, per numero di soggetti coinvolti, nonché in caso di accertate interposizioni personali o societarie finalizzate all'evasione fiscale.

## Art. 2

### *(Trasmissione delle notizie di reato)*

1. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza trasmettono le notizie di reato - anche in formato digitale - secondo le modalità già stabilite dalla Procura, avvalendosi del portale "NDR", che consente altresì di conoscere agli enti segnalanti il numero di procedimento e il magistrato assegnatario.
2. Tali informazioni dovranno essere richiamate in tutte le successive comunicazioni dirette all'Autorità giudiziaria concernenti il medesimo fascicolo al fine di evitare dispersioni o duplicazioni di procedimenti.
3. Tutte le comunicazioni a seguito della prima notizia di reato sono trasmesse con le modalità di cui al punto 1, con esplicito riferimento al numero di procedimento penale e al protocollo della prima segnalazione.
4. Le medesime modalità verranno adottate con riferimento alle notizie di reato concernenti illeciti amministrativi dipendenti da reati tributari ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.
5. Le notizie di reato ricadenti nella competenza della Procura Europea (EPPO) vanno comunicate anche alla Procura della Repubblica territorialmente competente; in tal caso, verrà preliminarmente informato il Procuratore della Repubblica ai fini delle opportune iniziative di coordinamento investigativo con il Procuratore Europeo Delegato (PED) e dell'eventuale adozione di atti urgenti ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 9/2021.

## Art. 3

### *(Notizie di reato provenienti dalla Guardia di Finanza)*

1. Nei casi di attività ispettive di carattere tributario condotte dalla Guardia di Finanza a seguito delle quali siano individuate ipotesi di reato previste dal D.Lgs. n. 74/2000, i Reparti operanti, nell'informare la Procura della Repubblica - ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale - indicano l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per l'accertamento dei tributi dovuti e precisano:
  - a) l'eventuale esistenza di indizi di interposizione fittizia nella gestione dell'attività di impresa;
  - b) i beni nella disponibilità delle persone sottoposte alle indagini.
2. In ogni caso, nelle comunicazioni di notizia di reato dirette alla Procura della Repubblica, i Reparti del Corpo avranno cura di indicare a seconda dei casi:
  - a) i componenti positivi di reddito e i correlati costi effettivamente sostenuti dalla parte, onde consentire al pubblico ministero di calcolare con attendibilità la base imponibile realmente sottratta a tassazione e, quindi, autodeterminarsi in ordine all'imposta evasa e conseguentemente verificare,



- sulla base della ricostruzione contabile rappresentata, il superamento delle soglie di rilevanza penale;
- b) con riferimento alle fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000, la cui rilevanza penale è subordinata al superamento di determinate soglie di punibilità, al fine di dimostrare il loro superamento, il percorso logico giuridico che ha determinato il superamento delle soglie, evidenziando il calcolo percentuale degli elementi attivi sottratti a tassazione rispetto a quelli complessivamente dichiarati;
  - c) le componenti positive di reddito derivanti dall'applicazione delle presunzioni legali relative che assistono le indagini finanziarie e il relativo contraddittorio con la parte, distinguendole dai flussi finanziari invece oggettivamente ascrivibili all'operatività aziendale;
  - d) i recuperi a tassazione operati sulla base di elementi passivi oggettivamente esistenti, ma ritenuti amministrativamente non deducibili perché valutati non inerenti all'attività d'impresa o non di competenza dell'annualità di riferimento;
  - e) le variazioni reddituali derivanti da operazioni meramente elusive o connesse all'abuso del diritto;
  - f) in caso di emissione e/o utilizzazione di fatture oggettivamente e/o soggettivamente false, gli elementi idonei a dimostrare non solo la falsità delle operazioni, ma anche la consapevolezza degli attori economici coinvolti di partecipare ad un piano fraudolento;
  - g) con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 74/2000, laddove è ipotizzata l'utilizzazione di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, al fine di fornire elementi utili a dimostrare l'esistenza dell'elemento psicologico del reato, l'indicazione di alcuni dati desumibili dalla verifica fiscale tra cui, a titolo esemplificativo, l'assenza di documentazione nella disponibilità dell'utilizzatore recante l'esistenza e la compiuta identificazione del soggetto emittente, l'assenza di contatti ufficiali con i legali rappresentanti della società emittente, l'eventuale discrasia tra gli importi indicati nelle fatture e quelli praticati in media dalle altre aziende operanti nel medesimo settore nella stessa zona, la lacunosità nelle fatture di dati significativi concernenti le transazioni ad esse relative, i comportamenti successivi al fatto (quali, ad esempio, l'immediata cessazione dei rapporti commerciali in conseguenza di eventi significativi quali l'effettuazione di verifiche fiscali nei confronti dell'emittente);
  - h) nel caso di denuncia per occultamento/distruzione delle scritture contabili, gli elementi di fatto da cui si possa ragionevolmente dedurre che le scritture contabili erano state istituite.
3. Per consentire con la necessaria tempestività la puntuale definizione dell'imposta evasa, i processi verbali redatti dalla Guardia di Finanza aventi riflessi penali, in relazione ai quali si ravvisino i presupposti per avanzare richiesta di misure cautelari reali, sono trasmessi tempestivamente ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*", comunicando l'avvenuto inoltro della relativa notizia di reato alla Procura della Repubblica, il numero del procedimento penale instaurato e il Magistrato competente, così come risultante dal Portale Notizie di Reato.

#### Art. 4

##### *(Denunce provenienti dall'Agenzia delle Entrate)*

1. Nei casi di attività di verifica esterna condotte dall'Agenzia delle Entrate a seguito delle quali siano individuate fattispecie di reato, i funzionari operanti inoltrano, senza ritardo, la denuncia - ai sensi dell'articolo 331, commi 1 e 2, c.p.p. - al fine di permettere la tempestiva assicurazione delle fonti di prova e di raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale con l'osservanza delle disposizioni del medesimo codice di rito, così come previsto dall'art. 220 delle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del medesimo c.p.p.
2. Nei casi di attività istruttoria interna è la conclusione dell'attività accertativa che integra il momento temporale dal quale i funzionari, senza ritardo, hanno l'obbligo di trasmettere la denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

## Art. 5

### *(Modalità di compilazione delle denunce da parte dell'Agenzia delle Entrate)*

1. L'Agenzia delle Entrate trasmette le denunce alla Procura della Repubblica esplicitando tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa prospettata, con l'indicazione:

- a) delle relative fonti di prova nonché delle eventuali giustificazioni addotte dal contribuente e non condivise dall'Ufficio competente;
- b) delle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza attuale) del trasgressore e, nel caso si tratti di persona giuridica, del legale rappresentante di quest'ultima per il periodo a cui si riferisce la violazione denunciata, nonché del soggetto delegato a inoltrare le dichiarazioni fiscali qualora diverso dal rappresentante legale, allegando la relativa visura camerale;
- c) nonché dell'eventuale inserimento del contribuente all'interno di un gruppo di imprese e dell'adesione di quest'ultimo al cd. consolidato fiscale con indicazione del ruolo (controllante o controllata) assunto dalla società contribuente all'interno del gruppo;
- d) nel caso di denuncia basata essenzialmente su presunzioni semplici o sugli esiti di accertamenti induttivi, degli elementi di fatto che dimostrino che tali risultanze rappresentino proventi realmente conseguiti dal contribuente e con la specificazione dei criteri logici utilizzati nel corso di tali accertamenti, onde consentirne la verificabilità in ambito penale ai fini dell'accertamento dell'esistenza della condotta criminosa;
- e) della persona offesa da individuarsi nell'Agenzia delle Entrate;
- f) dei testimoni ovvero del nominativo e qualifica di colui/coloro che hanno curato il servizio dal quale si è acquisita la notizia di reato e/o persone comunque in grado di riferire sui fatti.

2. L'Agenzia delle Entrate qualora si configurino le ipotesi di reato di cui:

- a) agli **articoli 2** ("*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*") e **8** ("*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*") del D.Lgs. n. 74/2000, ha cura di indicare nella denuncia tutti i soggetti utilizzatori delle fatture fittizie emesse da parte di un unico emittente. Tale attività, richiedendo ulteriori approfondimenti, potrebbe comportare eccessivi ritardi nell'invio della denuncia. Pertanto, i funzionari faranno riserva di inoltro nella prima comunicazione, facendo poi pervenire i successivi seguiti con urgenza e facendo sempre rimando alla prima denuncia già trasmessa. In ogni caso deve essere sempre:
  - 1) precisato a quale imposta si riferisce la dichiarazione fraudolenta presentata;
  - 2) redatto un elenco riepilogativo delle fatture (o dei documenti) fittizi emessi o utilizzati, acquisendoli in copia;
  - 3) chiaramente specificato quali siano gli elementi da cui è stata desunta la fittizietà delle operazioni;
  - 4) evidenziato l'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi utilizzati in dichiarazione;
  - 5) allegata tutta la documentazione da cui scaturisce il rilievo;
- b) all'**articolo 3** ("*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*") del D.Lgs. n. 74/2000 deve specificare nella denuncia:
  - 1) l'imposta a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta presentata;
  - 2) le modalità con le quali sono state compiute operazioni oggettivamente o soggettivamente simulate ovvero sono stati utilizzati mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento,

accludendo la copia della dichiarazione in cui è stata perpetrata la frode con l'esatta indicazione del luogo e della data di presentazione della stessa;

- c) all'articolo 4 ("*Dichiarazione infedele*") del D.Lgs. n. 74/2000 deve:
  - 1) indicare a quale imposta si riferisce la dichiarazione infedele presentata;
  - 2) descrivere la condotta mendace estrinsecatasi nelle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sul reddito e sull'IVA, precisando la modalità di alterazione della dichiarazione;
  - 3) fornire la distinta degli elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e degli elementi passivi inesistenti indicati in dichiarazione;
  - 4) specificare l'entità dell'imposta evasa e le procedure di calcolo utilizzate per determinare il superamento della soglia di punibilità prevista;
  - 5) allegare copia della dichiarazione infedele presentata, con precisazione della data di presentazione della stessa;
  - 6) accludere ulteriore documentazione, eventualmente in possesso dell'Ufficio, da cui scaturisce l'accertamento (a titolo esemplificativo, verbale di constatazione, altre dichiarazioni presentate dal contribuente, note di altre Agenzie);
- d) all'articolo 5 ("*Omessa dichiarazione*") del D.Lgs. n. 74/2000 deve:
  - 1) precisare di quale dichiarazione fiscale è stata omessa la presentazione ed entro quale termine doveva essere presentata;
  - 2) indicare l'entità dell'imposta evasa;
  - 3) accludere la documentazione, eventualmente in possesso dell'Ufficio competente, da cui scaturisce l'accertamento (a titolo esemplificativo, verbale di accertamento, altre dichiarazioni presentate dal contribuente, note di altre Agenzie);
- e) all'articolo 10 ("*Occultamento o distruzione di documenti contabili*") del D.Lgs. n. 74/2000 deve fornire l'elenco delle scritture contabili e dei documenti distrutti o occultati;
- f) all'articolo 10-bis ("*Omesso versamento di ritenute dovute o certificate*") del D.Lgs. n. 74/2000 deve:
  - 1) fornire la distinta delle ritenute dovute o certificate ma non versate e il loro importo complessivo;
  - 2) indicare la data entro la quale doveva essere presentata la dichiarazione dei sostituti di imposta;
- g) all'articolo 10-ter ("*Omesso versamento di IVA*") del D.Lgs. n. 74/2000 deve indicare nella denuncia:
  - 1) l'importo dell'imposta sul valore aggiunto risultante a debito dalla dichiarazione IVA presentata e non versato;
  - 2) la data entro la quale doveva essere pagato l'acconto IVA relativo al periodo di imposta successivo;
- h) all'articolo 10-quater ("*Indebita compensazione*") del D.Lgs. n. 74/2000 deve indicare nella denuncia l'importo delle imposte non versate in seguito alla compensazione dei crediti non spettanti o inesistenti;
- i) all'articolo 11 ("*Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*") del D.Lgs. n. 74/2000 deve indicare nella denuncia:
  - 1) gli atti a fronte dei quali il contribuente è diventato debitore di imposte, interessi o sanzioni per un importo superiore a euro cinquantamila;
  - 2) la descrizione delle vendite simulate o degli atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva;
  - 3) i beni oggetto delle vendite simulate o degli atti fraudolenti.

3. L'Agenzia dovrà comunicare se il contribuente risulti essere stato ammesso alla procedura di

concordato preventivo, ove possibile precisando quando sia stato ammesso alla predetta procedura e lo stato della stessa, con pagamento dilazionato e/o parziale dell'imposta.

4. Per uniformità d'impostazione e al fine di potenziare l'utilizzazione nel processo della prova documentale e rendere sussidiario il ricorso alla prova dichiarativa, le denunce di reato e le successive comunicazioni a queste connesse sono altresì corredate, per ciascuna fattispecie di reato, dei seguenti documenti e notizie:

- a) notifica al contribuente del provvedimento impositivo (avviso di accertamento, atto di recupero);
- b) comunicazione dell'eventuale avvio della procedura di rateizzazione da parte del contribuente;
- c) comunicazione dell'iscrizione a ruolo in caso di sospensione dei pagamenti rateali.

5. Ogni denuncia inoltrata alla Procura della Repubblica deve riportare il numero di annotazione preliminare ottenuto a seguito di trasmissione a mezzo Portale notizie di reato.

## **Art. 6**

### ***(Redditi derivanti da attività penalmente illecite)***

1. Nel caso in cui la Procura venga a conoscenza dell'avvenuto conseguimento di proventi o vantaggi illeciti, in caso di particolare rilevanza degli stessi, a seguito di attività investigativa, di denuncia da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, i cui elementi probatori siano già definiti nella loro essenzialità, per i quali cioè non si rendono necessarie ulteriori attività istruttorie per determinarne la qualificazione e/o quantificazione, ne dà immediata notizia - salve eccezionali esigenze connesse al segreto delle indagini - all'Agenzia delle Entrate, affinché questa proceda alla conseguente emissione del provvedimento impositivo, in linea con quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge n. 537/1993, come da ultimo modificato dalla legge n. 208/2015.

2. Tale comunicazione deve essere corredata di tutti gli elementi utili alla corretta quantificazione della pretesa impositiva e dovrà pervenire tempestivamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti e, comunque, nei 60 giorni precedenti i termini di decadenza di cui agli articoli 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972, così come modificati dall'articolo 1 della citata legge n. 208/2015 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero - nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla - 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).

3. La stessa Procura trasmette, invece, alla Guardia di Finanza le evidenze probatorie acquisite comprovanti proventi derivanti da fatti, atti o attività illecite, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 600/1973, quando il contesto investigativo richieda approfondimenti istruttori (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ulteriori attività d'indagine per definire puntualmente tutti i soggetti coinvolti, le somme movimentate, il periodo di formazione della ricchezza, i flussi finanziari intercorsi tra i vari soggetti coinvolti, ecc.), per i quali è necessario il ricorso ai peculiari poteri di una Forza di polizia economico-finanziaria, per definire in concreto la sussistenza e l'entità effettiva della ricchezza di provenienza illecita.

4. Nel caso in cui il riscontro degli elementi reddituali provenienti da fonti illecite sia stato effettuato da militari in forza alla Guardia di Finanza, le conseguenti implicazioni di carattere fiscale sono dagli stessi verbalizzate - previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria - ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 4/1929 e trasmesse agli uffici dell'Agenzia delle Entrate tempestivamente, e comunque, non oltre il termine di decadenza fissato dai già citati artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 57 del D.P.R. n. 633/1972, tenendo conto anche della previsione del comma 7 dell'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente.

## **Art. 7**

**(Indeducibilità dei costi da reato)**

1. Il Pubblico Ministero su richiesta dell' Agenzia delle Entrate e/o della Guardia di Finanza comunica loro l'esercizio dell'azione penale per delitti non colposi nei casi in cui risulti l'esistenza di costi o spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento delle condotte delittuose, ai fini del disconoscimento della loro deducibilità fiscale, prevista ai sensi dell'art. 14, comma 4-*bis*, della legge n. 537/1993, nonché per ogni altro delitto in riferimento al quale il P.M. titolare del fascicolo ravvisi l'opportunità dell'interessamento della stessa Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.

2. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza si coordinano per l'esecuzione dei pertinenti approfondimenti amministrativi, fermo restando che questi ultimi sono comunque svolti dalla Guardia di Finanza qualora siano connessi a fattispecie di reato segnalate da tale Forza di Polizia.

**Art. 8**

**(Indagini economico-patrimoniali)**

1. Il pubblico ministero titolare del procedimento penale delega al reparto competente della Guardia di Finanza l'espletamento di indagini economico-patrimoniali e/o finanziarie finalizzate all'adozione di una delle misure reali previste dal decreto legislativo n. 74/2000.

2. Il reparto delegato, avvalendosi dei poteri e delle facoltà riconosciute alla Guardia di Finanza quale polizia economico-finanziaria e richiedendo, ove previsto dalla legge, apposita autorizzazione al competente pubblico ministero per il compimento di specifiche attività ispettive, procede al più presto all'esecuzione dei relativi accertamenti e, all'esito di questi, riferisce con apposita annotazione all'A.G. delegante, fornendo alla stessa tutti i necessari elementi ai fini della successiva redazione della richiesta di sequestro preventivo al giudice per le indagini preliminari.

3. In caso di potenziale sovrapposibilità (totale o parziale a seconda dei casi) delle misure reali rispetto ad una medesima fattispecie di reato, il pubblico ministero provvede a selezionare quella che, allo stato degli atti, appaia più idonea, proporzionata ed efficace in relazione al caso concreto.

**Art. 9**

**(Indagini in materia di responsabilità amministrativa degli enti)**

1. Il pubblico ministero titolare del procedimento iscritto a carico di un ente ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 231/2001 delega al reparto competente della Guardia di Finanza l'espletamento di mirate indagini e accertamenti economico-finanziari finalizzati a:

- a. accertare la sussistenza e la fondatezza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dal medesimo decreto per la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato tributario;
- b. verificare, in caso positivo, la possibilità di procedere all'applicazione delle misure interdittive e cautelari di natura patrimoniale nei confronti dell'ente stesso, fornendo al pubblico ministero tutti gli elementi necessari all'adozione delle determinazioni di sua competenza.

**Art. 11**

**(Coordinamento tecnico-operativo)**

1. Nel caso in cui appaia opportuno concertare preventivamente, già in fase di constatazione, soluzioni

interpretative relative a fattispecie complesse e articolate di evasione fiscale o, comunque, concernenti rilievi quantitativamente rilevanti, suscettibili di ingenerare implicazioni penali, potrà essere attivato dall'organo ispettivo procedente un coordinamento tecnico-operativo con la partecipazione di rappresentanti di tutte le Parti firmatarie, così da tendenzialmente pervenire a conclusioni condivise e coerenti sia nell'ambito penale che amministrativo, a vantaggio della certezza e della chiarezza del sistema nel suo complesso, ferma restando l'autonomia dell'organo inquirente.

#### Art. 12

##### *(Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate quale parte offesa)*

1. L'Agenzia delle Entrate riceverà le comunicazioni circa i provvedimenti assunti dal Pubblico Ministero in merito all'esercizio dell'azione penale, quale parte offesa, secondo le ordinarie regole di notifica, presso i seguenti uffici (competenti):

a) Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate che ha comunicato la notizia di reato o alla quale è stato trasmesso il processo verbale di constatazione (indipendentemente dalla competenza territoriale dell'Ufficio giudiziario);

b) Direzione Regionale, quando, in applicazione del criterio indicato sub a) risultino interessate più Direzioni Provinciali appartenenti alla stessa Direzione Regionale ovvero nei casi di diretta competenza di quest'ultima (ad es. per i cd. "Grandi contribuenti");

c) Direzione Regionale nel cui territorio ha sede l'Ufficio giudiziario procedente in ogni altro caso (anche se nessuna delle sue Direzioni Provinciali è interessata)<sup>1</sup>.

2. Qualora il Giudice per le Indagini Preliminari disponga, su richiesta del Pubblico Ministero, il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca in relazione alla commissione dei reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000, il Reparto della Guardia di Finanza delegato all'esecuzione del provvedimento comunica per iscritto - ovvero con posta elettronica certificata - all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, in qualità di parte offesa, l'ammontare dei beni materialmente reperiti e sottoposti a sequestro. Specularmente, nell'ipotesi di esecuzione da parte della Guardia di Finanza dei provvedimenti di dissequestro, successivamente disposti dall'A.G., il reparto delegato comunicherà preventivamente all'Agenzia delle Entrate le modalità di adozione dello svincolo, al fine di consentire eventuali atti di recupero coattivo di crediti erariali nei confronti degli indagati/imputati.

#### Art. 13

##### *(Vicende modificative e/o estintive dei debiti tributari relativi a fatti costituenti reato tributario)*

1. L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente - qualora i debiti tributari per imposte, interessi e sanzioni, relativi a fatti costituenti reato siano estinti mediante pagamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie - comunica al magistrato titolare del procedimento l'avvenuta estinzione totale o parziale della pretesa tributaria ai fini delle produzioni dibattimentali, notiziando per opportuna conoscenza l'eventuale Reparto della Guardia di Finanza competente.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'Agenzia delle Entrate specifica altresì in quale misura, a seguito dell'atto negoziale concordato fra le parti del rapporto, sia stata ridimensionata l'iniziale pretesa tributaria; se vi sia stata prestazione o meno di fideiussione, quale sia stato il piano di ammortamento

<sup>1</sup> Circolare n. 0147660/2012 D.A.G. Ministero della Giustizia.

adottato, le scadenze delle rate e quelle già pagate al momento in cui l'informazione viene trasmessa.

#### **Art. 14**

##### ***(Obbligo di segreto e di riservatezza e di protezione dei dati personali)***

1. Sono adottate tutte le iniziative volte a garantire il segreto istruttorio, interno ed esterno, nonché la riservatezza delle notizie e degli atti ricevuti, il segreto di indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale.

2. Le Parti adottano modalità adeguate a garantire e dimostrare la conformità dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo rispetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003, del D.Lgs. 51/2018 e del D.P.R. 15/2018. Con riferimento ai dati personali acquisiti e trattati, le Parti operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità istituzionali, potendo comunicarli a terze parti laddove previsto dalla legge.

3. L'interscambio informativo previsto dal presente accordo è improntato al rispetto dei principi sanciti dalla predetta normativa, con particolare riguardo a quelli di necessità, correttezza e proporzionalità ed è svolto mediante modalità di trasmissione idonee ad assicurare la protezione dei dati personali.

#### **Art. 15**

##### ***(Verifiche)***

1. La Procura della Repubblica, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza verificano annualmente lo stato di applicazione del presente Protocollo d'intesa e il corretto funzionamento dei flussi informativi previsti.

#### **Art. 16**

##### ***(Regime del flusso delle comunicazioni)***

1. Per le comunicazioni inerenti all'attuazione del presente protocollo investigativo, le Parti - ove non diversamente previsto - si servono, preferibilmente, di sistemi telematici per le comunicazioni formali utilizzando caselle di posta elettronica dedicate.

2. Le Parti si riservano di comunicarsi, reciprocamente, i nominativi dei referenti del presente Protocollo, entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione, nonché gli indirizzi di posta elettronica di cui al precedente punto. I referenti del protocollo possono anche avanzare proposte migliorative dello stesso.

#### **Art. 17**

##### ***(Efficacia, integrazioni e modifiche dell'accordo)***

1. Il presente protocollo:

- a. ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione delle Parti;
- b. può essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle Parti e adesione delle altre sessanta giorni prima della scadenza;
- c. può essere integrato o modificato di comune accordo anche prima della scadenza con apposito *addendum* sottoscritto dalle Parti.

Per la Procura Generale della Repubblica  
presso la Corte di Appello di Firenze  
Il Procuratore Generale  
Dott. sa Luciana Piras

*Luciana Piras*

Per la Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Arezzo  
Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Roberto Rossi

*Roberto Rossi*

Per la Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Livorno  
Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Ettore Squilace Greco

*Ettore Squilace Greco*

Per la Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Pistoia  
Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Tommaso Coletta

*Tommaso Coletta*

Per L'Agenzia delle Entrate  
Direzione Regionale Toscana  
Il Direttore Regionale  
Dott. Pasquale Stenico

*Pasquale Stenico*

Per la Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Firenze  
Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Gabriele Mazzotta

*Gabriele Mazzotta*

Per la Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Lucca  
Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Domenico Manzione

*Domenico Manzione*

Per la Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Prato  
Il Sostituto Procuratore della Repubblica  
Dott. ssa Laura Canova

*Laura Canova*

Per la Guardia di Finanza  
Comando Regionale della Toscana  
Il Comandante Regionale  
Gen. Div. Giuseppe Magliocco

*Giuseppe Magliocco*

Per la Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Grosseto  
Il Procuratore della Repubblica  
Dott. sa Maria Nardo

*Maria Nardo*

Per la Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Pisa  
Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Alessandro Crini

*Alessandro Crini*

Per la Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Siena  
Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Nicola Marini

*Nicola Marini*